

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO EDILIZIO VIGENTE, APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 20 DEL 17.12.2012.

TITOLO XII – Riduzione dell'esposizione al gas radon

Art. 191 - valori medi annui della concentrazione di attività di radon in aria – D.Lgs. 31.07.2020 n. 101134

1. Al fine di ridurre le esposizioni al gas radon negli ambienti confinanti, il D.Lgs. 31.07.2020, n. 101 prescrive di adottare i seguenti livelli massimi di riferimento per le abitazioni e i luoghi di lavoro in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria:
 - a) 300 Bq/m³ in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per le abitazioni esistenti;
 - b) 200 Bq/m³ in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per le abitazioni costruite dopo il 31.12.2024;
 - c) 300 Bq/m³ in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria nei luoghi di lavoro.

Art. 192 – Applicazione delle norme

2. Le norme si applicano in caso di interventi di manutenzione straordinaria delle parti a contatto con il terreno, di ristrutturazione edilizia che interessino le parti interrato e di nuova costruzione in genere. Pertanto dovrà essere prevista l'adozione di semplici ed economici accorgimenti costruttivi finalizzati alla riduzione dell'ingresso del radon ed a facilitare l'installazione di sistemi di rimozione del radon che si rendessero necessari successivamente alla costruzione dell'edificio. In particolare gli interventi edilizi che coinvolgono l'attacco a terra degli edifici devono essere progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da prevenire l'ingresso del gas radon all'interno delle unità abitative. La tipologia e la complessità degli accorgimenti dovrà tenere conto della potenziale capacità del suolo considerato di produrre alle concentrazioni di radon. Pertanto il progettista delle opere in sede di pratica edilizia dovrà documentare e certificare quali accorgimenti tra quelli previsti dalle Linee Guida, di cui al Decreto 12.678 del 21.12.2011 Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, sono stati utilizzati al fine della prevenzione dalle esposizioni dal gas radon;
3. Ai fini della prevenzione del rischio radon, nei luoghi di lavoro dove è obbligatoria l'effettuazione presso la Segreteria Comunale per un periodo di 15 giorni consecutivi, ai fini della libera visione degli atti depositati e per la presentazione di eventuali osservazioni entro 15 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito.